



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

LM-50

Coordinamento e gestione dei servizi educativi

DIRITTO DEL TERZO SETTORE (172LM)

Docente: Matteo Ghione



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

3. Enti del Terzo Settore



Aspetti fiscali

- ETS in commerciali e non commerciali
- Imposte dirette e indirette
- Deduzione e detrazione fiscale

Entrata in vigore

Art. 104 CTS

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.



Enti non commerciali

- **art. 79 CTS: ETS non commerciali:**
 - **attività di interesse generale di cui all'articolo 5** svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi
 - attività di **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale, purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti e non vi sia alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente
 - attività di natura **socio-sanitaria**, se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi

Deroghe per ODV e APS -> artt. 84-85 CTS



Enti commerciali

- art. 79 CTS: ETS commerciali:
 - **attività di interesse generale di cui all'articolo 5**, nonché le **attività di cui all'articolo 6** (attività secondarie e strumentali), qualora i proventi - fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione - superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.
 - **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.



Tassazione

Atti costitutivi e modifiche statutarie

Art. 82 CTS

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da [enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società], le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.



Tassazione - diritti immobiliari

Art. 82 CTS

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli [enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società] utilizzati [per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale].

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale.

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive sono esenti dall'IMU.



Imposta di bollo

Art. 82 CTS

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società sono esenti dall'imposta di bollo.



Detrazioni e deduzioni

Art. 83 CTS

1. Dall'IRPEF lorda si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tacciabili.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. [...]

Dubbi?



Domande?